

## 1. Oggetto del contratto

**1.1** Oggetto del contratto è la fornitura di gas naturale e/o energia elettrica all'impianto del CLIENTE.

**1.2** La fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica è disciplinata dalle presenti "Condizioni generali di fornitura gas naturale ed energia elettrica", nonché dalle "Condizioni economiche di fornitura", che unitamente alla "Proposta di fornitura" e agli allegati in essi richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del "Contratto di fornitura". In caso di contrasto tra Condizioni generali e Condizioni economiche di fornitura, queste ultime devono ritenersi prevalenti.

## 2. Definizioni

**2.1** Nell'ambito del presente contratto si farà ricorso ai seguenti termini:

**AEEGSI:** Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico; **CLIENTE finale:** persona fisica o giuridica che utilizza il gas naturale e/o l'energia elettrica per gli usi previsti nella "Proposta di fornitura"; **CLIENTE buon pagatore:** CLIENTE finale che ha pagato nei termini di scadenza le bollette relative all'ultimo biennio; **Contatore o Gruppo di Misura o Misuratore:** l'apparecchio che consente la rilevazione dei consumi del CLIENTE finale; **Data di avvio dell'esecuzione del contratto:** data a partire dalla quale la fornitura di gas naturale, in virtù dell'accesso consentito dall'impresa di distribuzione, è in carico a CIP Lombardia e/o a partire dalla quale, la fornitura di energia elettrica, in virtù dei contratti di dispacciamento e di trasporto, è in carico a CIP Lombardia; **Distributore locale:** soggetto esercente il pubblico servizio di distribuzione e misura del gas naturale e/o dell'energia elettrica esercitato in concessione ai sensi, rispettivamente, dell'art. 14 D.Lgs. 164/00 e dell'art. 9 D.Lgs. 79/99; **Fornitore o CIP Lombardia:** Società di vendita di gas naturale ed energia elettrica ai clienti finali con sede legale in Via Giovanni Cadolini 32 20137 Milano c.f. e p.i. 09328470159; **Mercato libero:** è il mercato in cui le condizioni economiche e/o contrattuali di fornitura del gas naturale e dell'energia elettrica sono concordate liberamente tra le parti; Parti: il CLIENTE e il Fornitore; **Punto di Prelievo (POD):** punto di fornitura di energia elettrica presso cui è installato il contatore; **Punto di Riconsegna (PDR):** punto di fornitura di gas naturale presso cui è installato il contatore; **Servizio di tutela GAS /maggior tutela EE:** servizio di fornitura a condizioni economiche e contrattuali stabilite dall'AEEGSI; **Utenza:** il luogo (immobile, etc.) allacciato alla rete locale gestita dal Distributore dove viene prelevato il gas naturale e/o l'energia elettrica; **Switching:** sostituzione dell'utente del servizio di distribuzione (Venditore) presso il punto di prelievo/riconsegna.

## 3. Riferimenti normativi

**3.1** Nell'ambito del presente contratto si farà riferimento ai seguenti riferimenti normativi:

- Decreto Legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 157 del 8 luglio 1998 (D. Lgs. 213/98);
- Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1999 (D. Lgs. 79/99);
- DPR n. 445 del 28 dicembre 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (DPR 445/00);
- Decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 20 giugno 2000 (D. Lgs. 164/00);
- Delibera AEEGSI n. 229 del 18 ottobre 2001, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11 dicembre 2001 e s.m.i. (Del. 229/01);
- Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2009 (D. Lgs. 196/03);
- Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 162 alla Gazzetta Ufficiale, 8 ottobre 2005, n. 235 (D. Lgs. 206/2005), che ha approvato il "Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229" (Codice del Consumo);
- Delibera AEEGSI n. 144 del 25 giugno 2007, pubblicata sul sito AEEGSI in data 26 giugno 2007 e s.m.i. (Del. 144/07);
- Delibera AEEGSI n. 156 del 27 giugno 2007, pubblicata sul sito AEEGSI in data 27 giugno 2007 e s.m.i. (Del. 156/07) che ha approvato il Testo integrato per l'erogazione dei servizi di vendita dell'energia elettrica di maggior tutela e di salvaguardia ai clienti finali (TIV);
- Delibera AEEGSI ARG/com 164 del 18 novembre 2008, pubblicata sul sito AEEGSI in data 20 novembre 2008 e s.m.i. (Del. ARG/com 164/08), che ha approvato il Testo Integrato Qualità Vendita (TIQV);
- Delibera AEEGSI ARG/gas 64 del 28 maggio 2009, pubblicata sul sito AEEGSI in data 04 giugno 2009 e s.m.i. (Del. ARG/gas 64/09), che ha approvato il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale (TIVG);
- Delibera AEEGSI ARG/com 104 del 08 luglio 2010, pubblicata sul sito AEEGSI in data 12 luglio 2010 e s.m.i. (Del. ARG/com 104/10), che ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica e di gas naturale ai clienti finali (Codice di condotta commerciale);
- Delibera AEEGSI ARG/elt 198 del 29 dicembre 2011, pubblicata sul sito AEEGSI in data 30 dicembre 2011 e s.m.i. (Del. ARG/elt 198/11), che ha approvato il Testo integrato della qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015 (TIQE);

- Delibera AEEGSI 191/2013/R/gas del 9 maggio 2013, pubblicata sul sito AEEGSI in data 13 maggio 2013 e s.m.i. (Del. 191/2013/R/gas);
- Delibera AEEGSI 573/2013/R/gas del 12 dicembre 2013, pubblicata sul sito AEEGSI in data 13 dicembre 2013 e s.m.i. (Del. 573/2013/R/gas), che ha approvato la Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas (RTDG);
- Delibera AEEGSI 574/2013/R/gas del 12 dicembre 2013, pubblicata sul sito AEEGSI in data 13 dicembre 2013 e s.m.i. (Del. 574/2013/R/gas), che ha approvato la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas (RQDG).

Nelle restanti parti del contratto, le fonti normative suddette sono citate in forma sintetica.

## 4. Condizioni di fornitura di energia elettrica

**4.1** L'energia elettrica viene somministrata dal Fornitore utilizzando la rete di distribuzione locale. Il Fornitore non potrà essere in nessun caso ritenuto responsabile di disservizi riconducibili all'esercizio dell'impianto di distribuzione.

**4.2** Le caratteristiche tecniche concernenti la consegna dell'energia elettrica (tensione e frequenza, continuità del servizio, etc.) attongono alla gestione della rete da parte del Distributore locale.

**4.3** La fornitura viene concessa per gli usi specificati nella "Proposta di fornitura" nei limiti messi a disposizione dal Distributore locale. In particolare i prelievi del CLIENTE non potranno eccedere la potenza messa a disposizione da parte del Distributore locale. È facoltà del CLIENTE richiedere l'adeguamento della potenza al proprio fabbisogno.

**4.4** L'energia elettrica prelevata sarà usata direttamente dal CLIENTE che si impegna a non utilizzarla per usi diversi da quelli dichiarati nel Contratto e a non cederla a terzi a nessun titolo. Ogni modifica negli utilizzi dell'energia elettrica oggetto della presente fornitura deve essere preventivamente comunicata al Fornitore. Il CLIENTE potrà attuare la variazione comunicata solo a seguito di autorizzazione del Fornitore anche previa modifica/integrazione del contratto di somministrazione e, ove necessario, a seguito di autorizzazione da parte del Distributore locale.

## 5. Condizioni di fornitura di gas naturale

**5.1** La fornitura di gas sarà effettuata nel Punto di Riconsegna alla pressione resa disponibile dal Distributore sulla rete di distribuzione, compatibilmente con le condizioni di esercizio dell'impianto di distribuzione. Il Fornitore non potrà essere in nessun caso ritenuto responsabile in caso di diminuzione o limitazione della pressione di somministrazione del gas riconducibile all'esercizio dell'impianto di distribuzione.

**5.2** Le Parti concordano di assumere come valide le determinazioni dei parametri di controllo della qualità effettuate dal Trasportatore su rete nazionale.

**5.3** La fornitura viene concessa per gli usi specificati nella "Proposta di fornitura" nei limiti della portata messa a disposizione dal Distributore locale; non sono consentiti prelievi eccedenti la potenzialità massima installata e nel caso in cui essi abbiano luogo il CLIENTE finale dovrà rispondere di tutti gli eventuali danni causati.

**5.4** Il gas sarà usato direttamente dal CLIENTE che si impegna a non utilizzarlo per usi diversi da quelli dichiarati nel Contratto e a non cederlo a terzi a nessun titolo. Ogni modifica negli utilizzi del gas oggetto della presente fornitura deve essere preventivamente comunicata al Fornitore. Il CLIENTE potrà attuare la variazione comunicata solo a seguito di autorizzazione del Fornitore anche previa modifica/integrazione del contratto di somministrazione e, ove necessario, a seguito di autorizzazione da parte del Distributore locale.

**5.5** Il Contatore potrà essere integrato da apparecchiature idonee alla correzione dei volumi di gas naturale registrati rispetto ai 15° C ed alla pressione assoluta di 1,01325 bar; in mancanza di dette apparecchiature il volume di gas naturale misurato verrà riportato alle condizioni standard applicando in fase di fatturazione un fattore di correzione determinato dal Distributore locale sulla base di quanto disposto dalla Del. 573/2013/R/gas e s.m.i..

## 6. Mandati per servizi di Distribuzione, Dispacciamento e Trasmissione

**6.1** Il CLIENTE con la sottoscrizione del contratto conferisce al Fornitore mandato senza rappresentanza per la stipula e gestione dei Contratti relativi ai servizi di distribuzione, dispacciamento e trasmissione in prelievo, consapevole degli oneri derivanti.

**6.2** Il CLIENTE conferisce altresì il mandato con rappresentanza per la sottoscrizione e la gestione del contratto per il servizio di connessione.

**6.3** Il Fornitore si riserva di provvedere alla stipula dei contratti previsti dal presente articolo anche per il tramite di soggetti terzi.

**6.4** I mandati resteranno in essere per tutta la durata del contratto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia; detti mandati sono a titolo gratuito.

## 7. Validità, durata del contratto e decorrenza della fornitura.

### Cessione del contratto

**7.1** Il contratto è valido ed efficace a partire dalla data di ricevimento da parte del Cliente dell'accettazione scritta da parte del Fornitore della "Proposta di

fornitura" inviata dal CLIENTE utilizzando l'apposito modulo messo a disposizione del Fornitore, la quale è irrevocabile e vincolante per 45 (quarantacinque) giorni decorrenti dalla data della sua sottoscrizione. Trascorso il suddetto termine, in mancanza dell'accettazione da parte del Fornitore, la proposta si intende revocata.

**7.2** L'esecuzione del presente contratto è comunque condizionata al fatto che al momento della richiesta di accesso formulata da parte di CIP Lombardia al Distributore locale:

- il POD (EE) non risulti sospeso per morosità né sia in corso una sospensione per morosità, a seguito di richiesta da parte dell'esercente la vendita uscente, e non risulti neppure in corso una richiesta di indennizzo;
- il PDR (GAS) non risulti chiuso a seguito dell'intervento di chiusura del PDR per sospensione della fornitura per morosità;
- il Distributore non segnali che il PDR (GAS) rientra tra quelli per i quali il Venditore ha la possibilità di revocare la richiesta di accesso in quanto servizio, all'atto della richiesta stessa od in precedenza, nell'ambito del servizio di default;

**7.3** L'esecuzione del presente contratto è altresì condizionata al fatto che il CLIENTE:

- abbia trasmesso i dati e la documentazione contrattuale in modo completo e corretto;
- sia sottoposto a procedure concorsuali;
- risulti inadempiente nei confronti del Fornitore per altri servizi o forniture in essere;
- superi positivamente le eventuali attività di credit-check per la verifica del rating creditizio.

**7.4** Qualora CIP Lombardia riceva dal Distributore locale la segnalazione di eventuali importi insoluti per effetto di precedenti interventi di Interruzione dell'alimentazione per sospensione della fornitura gas per morosità riferiti all'ai PDR oggetto del presente contratto o di altro/i PDR allacciato/i alle reti gestite dal medesimo Distributore, CIP Lombardia si riserva la facoltà di:

- ritirare la richiesta di accesso per attivazione della fornitura formulata al Distributore locale;
- confermare la richiesta, rivalendosi sul Cliente finale per quanto attiene agli importi insoluti segnalati dal Distributore locale.

**7.5** Se a causa di eventuali impedimenti, anche se contingenti e temporanei, la fornitura non potesse essere attivata, il contratto, se già concluso, dovrà considerarsi automaticamente risolto, senza nessun addebito di responsabilità in capo al Fornitore; in tal caso CIP Lombardia provvederà a inviare tempestiva comunicazione al CLIENTE.

**7.6** La fornitura ai sensi del presente contratto avrà inizio:

alla data di avvio dell'esecuzione del contratto comunicata da CIP Lombardia ovvero:

In caso di fornitura nel mercato libero nella NOTA INFORMATIVA consegnata al CLIENTE all'atto della proposta contrattuale. L'avvio della fornitura è comunque condizionata al fatto che:

- a) il CLIENTE abbia presentato tutti gli atti e i documenti necessari per la stipula del contratto previsti dalla normativa vigente;
- b) Ove applicabile il CLIENTE sia dotato di un impianto interno conforme ai requisiti stabiliti dalla normativa vigente.

**7.7** Il contratto ha durata indeterminata, fatto salvo il diritto di recesso da parte del CLIENTE e del Fornitore secondo le tempistiche previste per l'esercizio del diritto di recesso.

**7.8** Il CLIENTE autorizza preventivamente CIP Lombardia a cedere il presente contratto ad altra impresa di vendita di gas naturale e/o energia elettrica. È fatto divieto al CLIENTE di cedere il presente contratto.

## 8. Ripensamento e recesso dal contratto

**8.1** Il Cliente domestico può esercitare il diritto di ripensamento senza oneri mediante comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore a mezzo telefax o raccomandata a/r ovvero tramite posta certificata entro:

- 14 (quattordici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di conclusione del contratto qualora il contratto sia concluso in un luogo diverso dai locali commerciali del Fornitore;
- entro 14 (quattordici) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento del contratto qualora il contratto sia concluso attraverso forme di comunicazione a distanza. Fatta salva prova contraria, il contratto si presume ricevuto trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore;
- entro 14 (quattordici) giorni lavorativi dalla consegna della Proposta al Fornitore qualora il CLIENTE finale domestico abbia sottoscritto e presentato al Fornitore una "Proposta di fornitura".

**8.2** Nel periodo di vigenza del contratto il CLIENTE ha facoltà di esercitare in qualsiasi momento, senza oneri, il diritto di recesso unilaterale dal contratto, nel rispetto delle prescrizioni di cui alla Del. 144/07 e s.m.i..

**8.3** Il preavviso per il recesso da parte del CLIENTE finale che intenda cambiare Fornitore è pari a:

- 1 (un) mese nel caso di CLIENTE finale domestico;
- 3 (tre) mesi per il CLIENTE finale non domestico gas ed energia elettrica alimentato in BT;

- 12 (dodici) mesi per il CLIENTE finale non domestico di energia elettrica alimentato in MT o per i clienti non domestici di Gas con consumi annui superiori ai 200.000 Smc.

Il termine di preavviso decorrerà dal primo giorno del primo mese successivo alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore.

**8.4** A seguito di comunicazione di recesso per cambio Fornitore CIP Lombardia si riserva, qualora applicabile, di comunicare al Distributore locale competente la risoluzione del contratto di fornitura; in tal caso, qualora non vada a buon fine o non sia pervenuta al Distributore locale una richiesta di accesso per sostituzione della fornitura, CIP Lombardia non sarà più responsabile dei prelievi a partire dalla data di efficacia del recesso. Fino a tale data il CLIENTE è obbligato al pagamento nei confronti di CIP Lombardia degli importi relativi ai consumi effettuati in tale periodo.

**8.5** Nel caso di recesso da parte di un CLIENTE non domestico, qualora i termini di preavviso non dovessero essere rispettati, il Fornitore, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno, si riserva di fatturare al CLIENTE a titolo di penale, per ciascun POD/PDR interessato da recesso, i seguenti importi:

- per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile inferiore od uguale a 17 kW, un importo fisso pari a 50 € nonché un ulteriore importo, da applicarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 5 € per ogni kW di potenza disponibile;
- per le forniture di energia elettrica con potenza disponibile superiore a 17 kW, un importo fisso pari a 100 € nonché un ulteriore importo, da applicarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 10 € per ogni kW di potenza disponibile;
- per le forniture di gas la penale è costituita da un importo fisso di 100€ e da un ulteriore importo, da applicarsi per ciascun mese di mancata fornitura, pari a 21centesimi di € per Smc per il consumo medio mensile stimato in base agli ultimi 12 mesi di consumo.

**8.6** Il preavviso per il recesso da parte del CLIENTE finale che intenda cessare la fornitura è pari ad 1 (un) mese. Il termine di preavviso decorrerà dalla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del Fornitore. In caso di recesso per cessazione della fornitura il CLIENTE resta responsabile dei consumi e di quant'altro dovuto qualora non si renda possibile la rilevazione finale dei consumi e la sospensione della fornitura. In ogni caso, eventuali prelievi intercorrenti tra la data di cessazione della fornitura così come comunicata dal CLIENTE e l'eventuale intervento di chiusura/sospensione da parte del Distributore locale saranno comunque posti a carico del CLIENTE.

**8.7** In caso di negato accesso al contatore gas per indisponibilità del CLIENTE, ai fini dell'esecuzione della cessazione della fornitura richiesta dal CLIENTE, il Distributore locale è tenuto ad effettuare fino a tre tentativi di disattivazione, in seguito ai quali CIP Lombardia si riserva di richiedere l'interruzione dell'alimentazione del PDR con oneri a carico del CLIENTE.

**8.8** Nel caso di recesso dal contratto da parte del CLIENTE, la comunicazione dovrà pervenire direttamente a CIP Lombardia in forma scritta mediante lettera raccomandata A/R o PEC ad esclusione dei casi in cui il recesso per cambio fornitore sia esercitato in altra forma sulla base di specifici accordi con il Venditore entrante.

**8.9** Il Fornitore ha la facoltà di esercitare in qualsiasi momento il diritto di recesso con comunicazione in forma scritta mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso di 6 (sei) mesi. In tal caso il termine di preavviso decorrerà dal primo giorno del primo mese successivo alla data di ricezione della comunicazione di recesso da parte del CLIENTE.

## 9. Condizioni economiche di fornitura

**9.1** Alla fornitura di energia elettrica e/o di gas naturale saranno applicate le condizioni economiche indicate nell'Allegato "Condizioni Particolari di fornitura" prescelte.

**9.2** I corrispettivi per la fornitura saranno maggiorati delle accise e dell'imposta sul valore aggiunto e di ogni altro onere fiscale disposto per legge, i cui valori verranno indicati in bolletta.

**9.3** Qualora, nel corso dell'esecuzione del Contratto, le componenti, gli elementi e/o i parametri tariffari previsti da provvedimenti dell'AEESG o di altre autorità competenti, dovessero subire delle variazioni, di essi si terrà conto ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto dal CLIENTE in fase di fatturazione, nella stessa misura e a partire dalla stessa data di efficacia stabilita dall'AEESG o da altro organo competente. Con riferimento alle forniture di energia elettrica e gas, il CLIENTE è tenuto al pagamento in favore di CIP Lombardia di un contributo per spese di gestione amministrativa delle pratiche inoltrate al Distributore locale per conto del CLIENTE nel caso di esecuzione di prestazioni diverse dalla mera fornitura o del cambio fornitore. Il corrispettivo applicato è indicato negli appositi allegati di richiesta di prestazione. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, rientrano le seguenti prestazioni: disattivazione della fornitura su richiesta del CLIENTE, allaccio, voltura, subentro, variazione di potenza o di calibro del contatore.

## 10. Garanzie

**10.1** Il CLIENTE è tenuto a versare, con addebito sulla prima fattura emessa, un importo a titolo di deposito cauzionale fruttifero, ovvero per i clienti non domestici e condomini a rilasciare una fideiussione bancaria emessa da primario istituto,

a garanzia di ciascuna fornitura.

**10.2** Per la fornitura di gas naturale l'importo a titolo di garanzia è pari a:

- con riferimento a CLIENTI finali con consumo annuo:
  - ◊ fino a 500 Smc: 25 €;
  - ◊ da 500 a 5.000 Smc: 50 €;
  - ◊ oltre 5.000 Smc: un ammontare non superiore ad una mensilità di consumo medio annuo del valore di un'annata di fornitura, calcolato sulla base delle condizioni economiche vigenti e del consumo comunicato dal CLIENTE all'atto della richiesta di fornitura;
- per i clienti con consumi superiori a 200.000 Smc/Anno verrà applicato un corrispettivo a titolo di cauzione pari alla miglior stima dei corrispettivi dovuti per un periodo di fatturazione.

**10.3** Per la fornitura di energia elettrica l'importo a titolo di garanzia è pari a:

- 5,16 € per ogni kW di potenza impegnata per i POD nella titolarità di CLIENTI finali domestici;
- 15,5 € per ogni kW di potenza impegnata per i POD nella titolarità di CLIENTI non domestici con potenza disponibile fino a 16,5 kW;

**10.4** In tutti gli altri casi verrà applicato un corrispettivo a titolo di cauzione pari alla miglior stima dei corrispettivi dovuti per un periodo di fatturazione. L'ammontare del deposito cauzionale gas è soggetto ad adeguamento in caso di variazione dei consumi annuali ed in caso di variazioni disposte dall'AEEGSI o da altra autorità competente, che saranno vincolanti per il CLIENTE anche successivamente alla sottoscrizione del contratto. Il Fornitore potrà quindi richiedere al CLIENTE, durante l'esecuzione del contratto, il versamento delle integrazioni necessarie per adeguare l'ammontare del deposito cauzionale alle variazioni nel frattempo intervenute, mediante addebito del relativo importo in bolletta.

**10.5** Nel caso di CLIENTE che dovesse attivare, al momento della sottoscrizione del contratto oppure durante lo svolgimento del rapporto contrattuale, il pagamento mediante domiciliazione bancaria o postale, lo stesso non sarà tenuto al versamento di alcun deposito cauzionale e l'eventuale deposito già versato verrà restituito con la prima fatturazione utile. Il Fornitore si riserva comunque di addebitare al CLIENTE l'importo a titolo di deposito cauzionale in qualunque caso la procedura Sepa Direct Debit non venga attivata, venga meno o sia attivata in ritardo.

**10.6** Il deposito cauzionale viene restituito al CLIENTE entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione degli effetti del contratto, maggiorato degli interessi legali, senza la necessità per il CLIENTE di esibire alcun documento attestante l'avvenuto versamento.

**10.7** In caso la garanzia prestata dal CLIENTE venga escussa totalmente o parzialmente da parte di CIP Lombardia per inadempimento del CLIENTE, il CLIENTE stesso è tenuto a ricostituirla per intero l'ammontare, che verrà fatturato nella bolletta successiva. In caso di mancata ricostruzione della garanzia, CIP Lombardia potrà risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile.

## 11. Oneri di connessione

**11.1** Il CLIENTE in mancanza della connessione alla rete, è tenuto a versare a CIP Lombardia un contributo per la realizzazione dei necessari interventi tecnici quantificati dal Distributore locale. La realizzazione degli interventi necessari avverrà successivamente all'accettazione dell'eventuale preventivo e/o al contestuale pagamento del contributo previsto ed all'ottenimento dei permessi a carico del CLIENTE e/o a carico di altri enti.

**11.2** L'attivazione della fornitura è comunque subordinata alla presentazione da parte del CLIENTE di tutta l'eventuale documentazione richiesta da CIP Lombardia, per conto del Distributore locale, relativa alla conformità dell'impianto interno del CLIENTE.

**11.3** Sono da considerarsi a carico del CLIENTE gli oneri relativi all'attivazione della fornitura comprensivi degli importi addebitati a CIP Lombardia da parte del Distributore locale.

**11.4** Sono inoltre a carico del cliente gli eventuali costi di disattivazione a seguito di sospensione o cessazione delle forniture addebitati al FORNITORE da parte del distributore locale.

## 12. Rilevazione dei consumi

**12.1** Il Distributore è il soggetto responsabile dell'attività di rilevazione dei consumi. Il CLIENTE, qualora necessario, si impegna pertanto a garantire l'accesso al contatore agli incaricati del Distributore, onde consentirne la verifica e la rilevazione dei dati di consumo.

**12.2** In particolare:

- il Distributore di energia elettrica è tenuto ad effettuare tentativi di lettura:
  - ◊ con riferimento a POD trattati orari ad intervalli orari;
  - ◊ con riferimento a POD trattati per fasce almeno 1 volta al mese alle ore 24:00 dell'ultimo giorno di ciascun mese;
  - ◊ con riferimento a POD trattati monorari:
    - a) almeno una volta all'anno, per i punti con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW;
    - b) almeno una volta al mese per i punti con potenza disponibile su-

periore a 16,5 kW;

- il Distributore di gas naturale è tenuto ad effettuare tentativi di lettura secondo la seguente periodicità:
  - ◊ 1 (Un) tentativo nell'anno civile con intercorrenza massima di 13 mesi e minima di 6 mesi fra due tentativi consecutivi per PDR con consumi fino a 500 Smc/anno;
  - ◊ 2 (Due) tentativi nell'anno civile con intercorrenza massima di 7 mesi e minima di 3 mesi fra due tentativi consecutivi per PDR con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 Smc/anno;
  - ◊ 1 (Un) tentativo mensile con intercorrenza minima di 25 giorni e massima di 35 giorni per PDR con consumi superiori a 5.000 Smc/anno, esclusi i mesi in cui i consumi storici risultano inferiori del 90% ai consumi medi mensili.

**12.3** Il CLIENTE ha la possibilità di trasmettere al Fornitore l'autolettura del contatore di gas naturale mediante comunicazione dei dati di consumo. L'autolettura del Contatore è efficace ai fini della fatturazione salvo il caso di non verisimiglianza statistica rispetto ai consumi storici del CLIENTE e previa validazione da parte del Distributore locale. L'autolettura validata, se comunicata nel periodo indicato in bolletta, è efficace ai fini della fatturazione a conguaglio, salvo eventuale successiva rettifica a seguito di raccolta di misura effettiva da parte del Distributore locale.

**12.4** In caso di mancata lettura di un contatore gas non accessibile o con accessibilità parziale entro i limiti temporali sopra previsti, CIP Lombardia fornirà informazioni al CLIENTE sulle cause che hanno impedito la lettura secondo quanto trasmesso dal Distributore locale competente. In caso di mancata lettura di un contatore gas accessibile entro i termini suddetti, il distributore riconoscerà al cliente attraverso il fornitore un indennizzo automatico pari a 35 (trentacinque) euro, o il diverso importo previsto, secondo la normativa in materia di qualità commerciale.

## 13. Verifica correttezza misurazione dei consumi

**13.1** CLIENTE e Fornitore hanno il diritto di richiedere al Distributore locale, in contraddittorio tra loro, la verifica del misuratore per accertarne il corretto funzionamento. Qualora il CLIENTE decida di optare per tale possibilità dovrà comunque presentare richiesta al Fornitore che provvederà a inoltrarla al Distributore locale. Il CLIENTE ha diritto di presenziare alla prova di verifica.

**13.2** Nel caso di richiesta da parte del CLIENTE, CIP Lombardia provvederà ad indicare allo stesso il costo dell'intervento che verrà addebitato qualora, a seguito della verifica, il misuratore risultasse regolarmente funzionante.

**13.3** Nel caso in cui invece, a seguito della verifica posta in essere dal Distributore locale, il misuratore evidenziasse un errore di misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente, il costo dell'intervento sarà a carico del Distributore che provvederà altresì alla ricostruzione dei consumi secondo le previsioni normative vigenti. Tale ricostruzione dei consumi sarà successivamente comunicata da CIP Lombardia al CLIENTE.

**13.4** CIP Lombardia comunicherà per iscritto al CLIENTE l'esito della verifica richiesta provvedendo ad effettuare l'accredito o l'addebito delle somme dovute.

**13.5** La contestazione dei consumi risultanti dalla lettura del contatore non costituisce per il CLIENTE non domestico giustificato motivo di sospensione del pagamento, parziale o totale, del corrispettivo della fornitura, fatto salvo il diritto al rimborso della parte pagata in eccesso rispetto all'esito della verifica in contraddittorio.

## 14. Fatturazione e pagamento del servizio

**14.1** La fatturazione dei consumi di gas naturale avviene con la seguente periodicità:

- quadrimestrale per i CLIENTI con consumi fino a 500 Smc/anno;
- trimestrale per i CLIENTI con consumi superiori a 500 Smc/anno e fino a 5.000 mc/anno;
- mensile per i CLIENTI con consumi superiori a 5.000 Smc/anno, ad esclusione dei mesi in cui i consumi storici sono inferiori del 90% ai consumi medi mensili.

**14.2** La fatturazione dei consumi di energia elettrica avviene con periodicità bimestrale fatto salvo diverse indicazione contenute nella Condizioni Particolari di Fornitura.

**14.3** Le periodicità di fatturazione indicate ai punti 14.1 e 14.2. valgono fatte salve condizioni speciali indicati nelle condizioni particolari di fornitura.

**14.4** In presenza di disponibilità dei dati di lettura rilevati secondo la periodicità prevista dal presente contratto verranno emesse bollette calcolate su consumi effettivi.

**14.5** Fra una lettura o autolettura e quella successiva la fatturazione può avvenire sulla base dei consumi presunti, stimati da CIP Lombardia sulla base dei consumi storici del CLIENTE od in mancanza:

- con riferimento alla fornitura di gas naturale e di energia elettrica, sulla base di consumi dichiarati dal CLIENTE all'atto della richiesta di fornitura;

**14.6** La bolletta viene di norma inviata in formato cartaceo. CIP Lombardia si riserva di rendere disponibile gratuitamente nel corso della fornitura un servizio di bolletta on line. In tal caso, il CLIENTE avrà l'onere di stampare la bolletta stessa.

- Il CLIENTE è tenuto al pagamento entro la data di scadenza indicata sulla bolletta con le seguenti modalità con il bollettino Postale presso qualsiasi ufficio postale con addebito delle eventuali spese previste;
- con domiciliazione bancaria o postale (Sepa Direct Debit) con bonifico bancario utilizzando le coordinate comunicate dal Fornitore nel documento di fatturazione.

**14.7** Il CLIENTE fornito nell'ambito del servizio di tutela gas è tenuto al pagamento dell'intero corrispettivo indicato in bolletta, salva la possibilità di ottenere la rateizzazione secondo quanto stabilito dalla Del. 229/01 e s.m.i.. In particolare, il Fornitore è tenuto ad offrire la rateizzazione (servizio di tutela) nei seguenti casi:

- per i CLIENTI per i quali la periodicità di fatturazione non è mensile qualora la bolletta di conguaglio sia superiore al doppio dell'addebito più elevato fatturato nelle bollette stimate o in acconto ricevute successivamente alla precedente bolletta di conguaglio, salvo il caso in cui la differenza fra l'addebito fatturato nella bolletta di conguaglio e gli addebiti fatturati nelle bollette stimate o in acconto sia attribuibile esclusivamente alla variazione stagionale dei consumi;
- per i CLIENTI ai quali, a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura per causa non imputabile al CLIENTE, venga richiesto il pagamento di corrispettivi per consumi non registrati dal gruppo di misura;
- per i CLIENTI con un gruppo di misura accessibile a cui, a causa di una o più mancate letture, sia richiesto il pagamento di un conguaglio.

**14.8** La possibilità di ottenere la rateizzazione sarà indicata in ciascuna bolletta rateizzabile sulla quale il Fornitore provvederà altresì a riportare al CLIENTE informazioni circa i tempi e le modalità per ottenere la rateizzazione stessa.

#### 15. Ritardo nel pagamento e sospensione della fornitura

**15.1** In caso di mancato rispetto del termine di pagamento indicato in bolletta, CIP Lombardia addebiterà sulla successiva bolletta utile interessi di mora per il periodo di ritardo calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento (art 2 d.lgs. 24 giugno 1998 n. 213) aumentato di:

- 3,5 (trevirgolacinque) punti percentuali con riferimento a CLIENTI domestici e non domestici aventi diritto al servizio di tutela Gas e clienti domestici aventi diritto al servizio di maggior tutela elettrico;
- 7 (sette) punti percentuali in tutti gli altri casi.

**15.2** Decorsi 10 (dieci) giorni solari dal termine di pagamento indicato in bolletta, CIP Lombardia invierà al CLIENTE una comunicazione di costituzione in mora a mezzo raccomandata oppure posta elettronica certificata (PEC) nei casi in cui il CLIENTE abbia messo a disposizione il proprio indirizzo PEC e abbia dato il proprio assenso all'invio dell'eventuale comunicazione di costituzione in mora allo stesso indirizzo PEC, indicante, in particolare, il termine ultimo per il pagamento dell'insoluto, comunque non inferiore a:

- 15 (quindici) giorni solari dall'invio al CLIENTE della relativa raccomandata;
- 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento, da parte di CIP Lombardia, della ricevuta di avvenuta consegna al CLIENTE della comunicazione di costituzione in mora trasmessa tramite posta elettronica certificata;
- oppure, nel caso in cui il Fornitore non fosse in grado di documentare la data di invio della raccomandata, non inferiore a 20 (venti) giorni solari dalla data di emissione della costituzione in mora.

L'avvenuto pagamento del proprio debito dovrà essere comunicato e dimostrato via fax al numero riportato nella comunicazione di costituzione in mora.

**15.3** A fronte dell'inadempimento del cliente, le spese che CIP Lombardia S.r.l. sostenga per il sollecito del pagamento degli importi dovuti e/o per il recupero del credito in sofferenza, si intendono fin d'ora a carico del cliente inadempiente: in capo a quest'ultimo, pertanto, deriva l'obbligo di rifondere dette spese a CIP Lombardia S.r.l., dietro presentazione di idoneo giustificativo contabile.

**15.4** In questo caso il CLIENTE sarà tenuto a corrispondere i costi delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura stessa nel limite dell'ammontare definito dall'AEEGSI o definito nel prezzario del Distributore.

**15.5** Per la fornitura di energia elettrica, nel caso di CLIENTI connessi in BT, qualora sussistano le condizioni tecniche del misuratore, prima della sospensione della fornitura verrà effettuata dal Distributore locale una riduzione della potenza ad un livello pari al 15% della potenza disponibile; decorsi 15 giorni dalla riduzione della potenza disponibile, persistendo l'inadempimento da parte del CLIENTE, il Distributore locale senza necessità di ulteriori comunicazioni provvederà all'esecuzione dell'intervento di sospensione della fornitura. Nel caso in cui l'intervento di sospensione della fornitura non risultasse fattibile, CIP Lombardia si riserva di richiedere il ricorso alla prestazione di sospensione della fornitura sotto forma di lavoro complesso, con oneri a carico del CLIENTE moroso.

**15.6** Per la fornitura di gas naturale, nel caso in cui l'intervento di chiusura del PDR non risultasse fattibile, CIP Lombardia si riserva di richiedere al Distributore locale il ricorso all'intervento di interruzione dell'alimentazione del PDR con oneri a carico del CLIENTE con conseguente cessazione amministrativa.

**15.7** La sospensione della fornitura per morosità non può essere richiesta nel caso di mora dovuta ad un debito inferiore od uguale all'ammontare del deposito cauzionale, ovvero a quello di un'equivalente forma di garanzia e comunque inferiore ad un ammontare equivalente all'importo medio stimato relativo ad un

ciclo di fatturazione.

**15.8** Per la fornitura di energia elettrica, qualora fossero riscontrate situazioni di morosità con riferimento ad un CLIENTE finale non disalimentabile, CIP Lombardia si riserva di richiedere al Distributore locale la rimozione del POD dal proprio contratto di trasporto e dispacciamento. In tal caso il Distributore locale provvederà a trasferire il POD del CLIENTE oggetto della risoluzione contrattuale nella titolarità dell'Acquirente Unico o dell'esercente la salvaguardia.

**15.9** Per la fornitura di gas naturale, qualora fossero riscontrate situazioni di morosità con riferimento ad un CLIENTE finale titolare di un PDR non disalimentabile, CIP Lombardia potrà provvedere alla richiesta al Distributore locale di Cessazione amministrativa per morosità relativa ad un PDR non disalimentabile moroso. In tal caso il Distributore provvederà ad attivare i servizi di ultima istanza di cui al TIVG.

**15.10** Il CLIENTE ha diritto alla corresponsione di un indennizzo automatico in caso di mancato rispetto della regolazione in materia di costituzione in mora e sospensione della fornitura pari a:

- 20 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il Fornitore non abbia garantito al CLIENTE finale alternativamente il rispetto del: a) termine ultimo entro cui il CLIENTE è tenuto a provvedere al pagamento; b) termine massimo tra la data di emissione della comunicazione di costituzione in mora e la data di consegna al vettore postale, qualora il Venditore non sia in grado di documentare la data di invio della raccomandata; c) termine minimo tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta all'impresa distributrice della sospensione della fornitura;
- 30 euro nel caso in cui la fornitura sia stata sospesa per morosità nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora.

**15.11** Il CLIENTE è tenuto al pagamento delle spese postali necessarie per l'invio del sollecito di pagamento. CIP Lombardia, con riferimento a forniture disalimentabili, può in ogni caso richiedere l'interruzione della fornitura senza preavviso in caso di accertata appropriazione fraudolenta del bene, di manomissione o rottura dei sigilli dei Misuratori o di utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto.

**15.12** Per la fornitura di energia elettrica, CIP Lombardia si riserva altresì la facoltà di ricorrere al cosiddetto Sistema Indennitario per il recupero dell'eventuale credito maturato qualora il CLIENTE eserciti il recesso per cambio fornitore senza adempiere ai propri obblighi di pagamento.

#### 16. Variazione unilaterale delle condizioni contrattuali

**16.1** Con riferimento a contratti di mercato libero rivolti a CLIENTI gas ed energia elettrica, CIP Lombardia si riserva il diritto, per giustificato motivo, di variare unilateralmente le condizioni contrattuali di fornitura in vigore. In tal caso, al fine di permettere di valutare attentamente la variazione, ne darà comunicazione in forma scritta a ciascun CLIENTE interessato con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi rispetto alla decorrenza delle variazioni, considerandosi decorrente il suddetto termine dal primo giorno del primo mese successivo a quello di ricevimento della comunicazione da parte del CLIENTE. Fatta salva prova contraria, la comunicazione si presume ricevuta trascorsi 10 (dieci) giorni dall'invio effettuato da parte del Fornitore.

**16.2** E' fatto salvo in ogni caso il diritto del CLIENTE di recedere dal contratto a seguito della proposta di variazione unilaterale, senza oneri, secondo quanto indicato nella comunicazione di variazione unilaterale.

**16.3** La comunicazione di variazione verrà inviata in un documento distinto dalla bolletta ed in ogni caso in maniera disgiunta da quest'ultima. In caso di eventuale variazione dei corrispettivi che derivano dall'applicazione di clausole contrattuali in materia di indicizzazione o adeguamento automatico, non è dovuta alcuna comunicazione di variazione unilaterale. Tali variazioni verranno comunicate al CLIENTE nella prima bolletta in cui sono applicate.

**16.4** Il CLIENTE di gas naturale, servito sul Mercato libero ma avente diritto al Servizio di tutela, potrà chiedere, in alternativa al recesso, di essere fornito da CIP Lombardia alle condizioni economiche e contrattuali del Servizio di tutela; tale richiesta dovrà essere esercitata in forma scritta secondo le modalità e termini previsti dal presente contratto per l'esercizio del diritto di recesso.

**16.5** In deroga a quanto indicato in precedenza, CIP Lombardia si riserva di modificare, entro il mese di dicembre di ciascun anno, le condizioni di fornitura per i CLIENTI non domestici di energia elettrica alimentati in MT inviando una specifica comunicazione scritta a mezzo raccomandata A/R. È fatto salvo in ogni caso il diritto del CLIENTE di recedere dal contratto senza oneri entro 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione.

#### 17. Indennizzi automatici

**17.1** Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente contratto e dalla normativa vigente, in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta Commerciale, CIP Lombardia corrisponderà al CLIENTE un indennizzo automatico, pari a 30 (trenta) euro, nel caso di mancato rispetto delle modalità e tempistiche di comunicazione delle eventuali variazioni contrattuali unilaterali.

**17.2** Gli indennizzi automatici saranno riconosciuti secondo le modalità previste dalla normativa in tema di qualità commerciale (TIQV).

## 18. Interruzione, limitazione e sospensione della fornitura

**18.1** Il gas naturale e l'energia elettrica forniti alle condizioni previste dal presente contratto saranno a disposizione del CLIENTE senza limitazione d'orario. CIP Lombardia non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile in caso di limitazione o interruzione della fornitura (i) sia per cause di forza maggiore o atti d'autorità, compresi, in via esemplificativa e non tassativa, scioperi, terremoti, eventi naturali, leggi, regolamenti o ingiunzioni di enti che esercitano autorità o controllo sulla fornitura oggetto del Contratto, provvedimenti di pubbliche autorità che rendano a CIP Lombardia in tutto o in parte impossibili gli adempimenti degli obblighi posti a suo carico, sia (ii) per ragioni di carattere tecnico, lavori da eseguire lungo la rete o atti o omissioni attribuibili al Distributore locale. I tempi minimi di preavviso e la durata massima delle interruzioni programmate sono regolati dall'AEEGSI che ne controlla il rispetto da parte del Distributore. In ogni caso, dette interruzioni non comporteranno obbligo alcuno di indennizzo o risarcimento in capo a CIP Lombardia, né potranno costituire motivo di scioglimento del contratto. In nessun caso CIP Lombardia potrà essere considerata responsabile per fatti riconducibili al Distributore locale.

## 19. Responsabilità del CLIENTE

**19.1** Il CLIENTE è responsabile della conservazione degli apparecchi e dei misuratori installati presso l'utenza. Il CLIENTE verrà ritenuto responsabile della modifica, manomissione e/o occultamento delle apparecchiature e del gruppo di misura. In tali casi, il Distributore locale, anche su segnalazione di CIP Lombardia, può procedere alla sospensione della fornitura finché non verranno ristabilite le condizioni di normale utilizzo; il costo delle operazioni di sospensione ed eventuale riattivazione saranno a carico del CLIENTE.

**19.2** Il CLIENTE non può utilizzare il gas naturale e/o l'energia elettrica oggetto del presente contratto, in ambienti non conformi alle norme vigenti od in assenza delle autorizzazioni richieste per specifiche tipologie di impianti o utilizzazioni.

**19.3** In caso di accertato prelievo fraudolento la ricostruzione dei consumi sarà effettuata dal Distributore locale; CIP Lombardia emetterà la bolletta per i maggiori consumi, fatto salvo il risarcimento del danno arrecato alle apparecchiature e riservandosi ogni altra azione legale, compresa la denuncia alle autorità competenti.

**19.4** Gli impianti del CLIENTE a valle del PDR/POD, devono essere conformi alle norme di sicurezza vigenti. Il CLIENTE è responsabile di qualunque danno a cose e/o persone derivanti dalle irregolarità del suo impianto interno nell'utilizzo del gas naturale e/o dell'energia elettrica.

**19.5** Il CLIENTE è tenuto a comunicare a CIP Lombardia ogni modifica negli utilizzi del gas naturale e/o dell'energia elettrica oggetto della fornitura nonché ogni modifica relativa alla residenza dell'istituzionario del contratto. In tali casi infatti, CIP Lombardia provvederà ad aggiornare il contratto di fornitura o a stipularne uno nuovo. Se la variazione d'uso non dovesse essere comunicata CIP Lombardia si riserva il diritto di fatturare i consumi del CLIENTE secondo i corrispettivi tariffari e fiscali in vigore a decorrere dal momento in cui la variazione si è effettivamente verificata.

**19.6** In ogni caso il CLIENTE sarà ritenuto responsabile e risponderà di tutti gli eventuali danni arrecati alla Società o ai terzi in conseguenza di un prelievo in eccedenza o di un uso improprio dell'energia elettrica ovvero della violazione delle norme di diligenza, prudenza, perizia, previdenza e sicurezza, compresi i danni in qualsiasi modo relativi o connessi alla qualità del servizio erogato dalla Società al CLIENTE medesimo o ai terzi.

## 20. Riservatezza

**20.1** Le Parti si impegnano a mantenere riservati i contenuti del contratto, l'esistenza delle relative trattative, nonché qualsiasi altra informazione di cui essi vengano a conoscenza durante le trattative stesse.

**20.2** CIP Lombardia si impegna, per sé e per i propri dipendenti e collaboratori, a mantenere la massima riservatezza sulle informazioni relative al CLIENTE di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, per effetto del presente Contratto. CIP Lombardia sarà responsabile del trattamento dei dati del CLIENTE secondo le modalità previste nell'apposita informativa consegnata al CLIENTE.

## 21. Informazioni e reclami

**21.1** Il CLIENTE ha la possibilità di formulare richieste di informazione utilizzando ogni mezzo utile alla comunicazione. Le comunicazioni scritte dovranno riportare sia i dati identificativi del CLIENTE, sia i dati identificativi della fornitura. Dette comunicazioni dovranno essere inoltrate al Fornitore con le seguenti modalità:

- a mezzo posta al Servizio Gestione Clienti, in Via Cadolini 32 - 20137 MILANO (MI);
- a mezzo fax al numero 02 54 12 06 16 per informazioni relative alla fornitura di gas naturale;
- 02 455 09 002 per informazioni relative alla fornitura di energia elettrica;
- a mezzo posta elettronica all'indirizzo:
  - ◊ areagas@ciplombardia.com per informazioni relative alla fornitura di gas naturale;
  - ◊ area.elettrica@ciplombardia.com per informazioni relative alla fornitura di energia elettrica;
- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo reclami.cip@postecert.it

- CIP Lombardia risponderà con comunicazione scritta, fatte salve le richieste verbali per le quali la risposta contestuale sia ritenuta soddisfacente dal CLIENTE.

**21.2** Il CLIENTE può presentare reclami nei confronti di CIP Lombardia attinenti la fornitura di gas naturale e/o di energia elettrica attraverso il modulo appositamente predisposto ed allegato al contratto, disponibile altresì sul sito internet [www.ciplombardia.com](http://www.ciplombardia.com)

**21.3** Il CLIENTE ha la facoltà di inviare reclamo anche utilizzando ogni altro mezzo utile alla comunicazione che consenta di accertare la data del ricevimento. In tal caso, al fine di consentire l'identificazione del CLIENTE finale che sporge reclamo e l'invio della risposta motivata scritta, la comunicazione deve contenere almeno i seguenti dati:

- Nome e cognome;
- Indirizzo di fornitura;
- Indirizzo postale, se diverso dall'indirizzo di fornitura, o telematico;
- Servizio cui si riferisce il reclamo scritto (gas naturale e/o energia elettrica).

## 22. Risoluzione del contratto

**22.1** Fatti salvi gli altri casi previsti dal presente Contratto, CIP Lombardia si riserva il diritto di risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell'art. 1456 codice civile, qualora si verifichi uno dei seguenti eventi:

- a) insolvenza da parte del CLIENTE;
- b) manomissione delle apparecchiature di misura o sottrazione fraudolenta;
- c) utilizzo degli impianti o del gas naturale e/o dell'energia elettrica in modo non conforme al contratto, qualora il CLIENTE non abbia provveduto a comunicare al Fornitore e/o formalizzare la variazione d'uso;
- d) mancato rilascio o ricostituzione delle garanzie previste;
- e) dichiarazione di fallimento o sottoposizione del CLIENTE ad altra procedura concorsuale, anche straniera, ovvero sopravvenuto decesso;
- f) qualora la fornitura sia stata sospesa per altra causa imputabile al CLIENTE e quest'ultimo non abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro 15 giorni dal ricevimento della relativa diffida da parte del Fornitore.

**22.2** In caso di risoluzione per i motivi sopra indicati, il CLIENTE non avrà diritto ad alcun indennizzo o risarcimento nei confronti di CIP Lombardia. In ogni caso, la Parte che intenda avvalersi della clausola risolutiva espressa, è tenuta a darne comunicazione scritta all'altra, mediante raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite posta elettronica certificata.

**22.3** In tutti i casi previsti dal primo comma, il Fornitore avrà diritto, sia che eserciti la risoluzione del Contratto o meno, di richiedere il pagamento degli importi eventualmente dovuti dal CLIENTE, degli interessi moratori e dei danni.

## 23. Legge applicabile

**23.1** Il presente contratto è disciplinato in ogni suo aspetto dalla legge italiana e dalle eventuali clausole negoziali e norme regolamentari e tecniche approvate dall'AEEGSI e/o da altra Autorità competente successivamente alla sottoscrizione del contratto.

## 24. Registrazione

**24.1** Il contratto sarà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso. Il costo della registrazione rimarrà a carico della parte che vi provvederà, intendendo avvalersene.

## 25. Modificazioni normative

**25.1** Nel presente contratto si intenderanno automaticamente inseriti, senza necessità di espressa modifica, eventuali termini e condizioni contrattuali e/o economiche obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti dell'AEEGSI, emanati successivamente alla stipula dello stesso.

**25.2** Parimenti si intenderanno automaticamente ed implicitamente abrogate le clausole del presente contratto che risultino incompatibili con i termini e condizioni obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti dell'AEEGSI successivamente alla stipula dello stesso.

## 26. Elezione di domicilio e foro competente

**26.1** Il CLIENTE elegge domicilio, a tutti gli effetti, presso l'Utenza ove è erogata la fornitura.

**26.2** Per ogni controversia relativa all'interpretazione, validità ed efficacia, esecuzione e risoluzione del contratto sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Milano. Tale disposizione non si applica nei confronti del CLIENTE che ha stipulato il contratto in qualità di Consumatore, ai sensi del D.Lgs. 206/2005, rispetto al quale il Foro competente è quello del luogo di residenza e/o di domicilio del CLIENTE medesimo.